Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche
D.L. 73/2014 / A.C. 2447

Dossier n° 55 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 18 giugno 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2447
D.L.	73/2014
Titolo:	Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	4
testo approvato dal Senato:	5
Date:	
emanazione:	12 maggio 2014
pubblicazione in G.U.:	12 maggio 2014
approvazione del Senato:	11 giugno 2014
presentazione:	11 giugno 2014
assegnazione:	11 giugno 2014
scadenza:	11 luglio 2014
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge, a seguito dell'esame del Senato, contiene 4 articoli riguardanti la proroga:
della gestione commissariale della galleria Pavoncelli (articolo 1);
dell'operatività del commissario *ad acta* per la ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 (articolo 2);
della gestione commissariale degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania (articolo 3);
dello stato emergenziale relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia (articolo 3-*bis*, introdotto al Senato).

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.

Tipologia del provvedimento

Il decreto-legge è stato approvato una prima volta dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 marzo e quindi riapprovato nella riunione del 30 aprile 2014. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale a distanza di 12 giorni dalla riapprovazione.
Il disegno di legge di conversione, approvato in prima lettura dal Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).La relazione illustrativa non contiene nessun riferimento all'esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR.

L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle

attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative".

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Diverse disposizioni del decreto, nel testo modificato ed integrato al Senato, riprendono in maniera pressoché integrale i contenuti di talune norme già presenti o introdotte dal Senato nell'ambito del decreto-legge n. 150/2013. In particolare:

l'**articolo 1**, **comma 1** proroga fino al 31 dicembre 2016 la gestione commissariale della galleria Pavoncelli, che l'articolo 4, comma 2-*bis* del citato decreto-legge n. 150 (introdotto al Senato e soppresso alla Camera) prorogava fino al 30 novembre 2016, indicando tale data come "termine di ultimazione dei lavori";

l'**articolo 2**, **comma 1** differisce a tutto il 2016 l'operatività del commissario *ad acta* per la ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, prevista fino a tutto il 2014 dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto n. 150, soppresso nel procedimento di conversione. L'articolo 49 del decreto-legge n. 83/2012, novellato dalla disposizione in esame, prevedeva che l'incarico del commissario *ad acta* si concludesse il 31 dicembre 2013;

l'**articolo 3-*bis*** interviene in maniera non testuale sull'articolo 2, comma 1 del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, al fine di prorogare lo stato emergenziale relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia.

Si segnala anche che il citato **articolo 1, comma 1** novella l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, che ha prorogato al 31 marzo 2014 la gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858/2010.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto presenta un contenuto omogeneo, riguardando essenzialmente la proroga di tre gestioni commissariali. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta un'ulteriore proroga di stato di emergenza (riguardante la rimozione del relitto della nave Costa Concordia) ed è stato integralmente sostituito l'articolo 2, che non si riferisce più al completamento della viabilità Lioni – Grottaminarda bensì al commissario *ad acta* per la ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri

All'**articolo 3**:

il **comma 1** differisce dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2014 l'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 (il testo, come il preambolo, fa riferimento alla finalità di "non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti" di collettamento e depurazione della Regione Campania);

il **comma 1-*bis*** fa sistema con tale ordinanza.

Disposizioni in deroga

La proroga di gestioni commissariali e di stati di emergenza – che peraltro durano da molti anni – è deliberata implicitamente in deroga al divieto di proroga di tali gestioni disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in base al quale "Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012".

Per quanto riguarda la durata degli stati di emergenza, a titolo esemplificativo:

- la gestione commissariale della galleria Pavoncelli (**articolo 1**) risale al DPCM in data 16 ottobre 1998;
- il commissario *ad acta* di cui all'**articolo 2** opera in relazione ai territori colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Modifiche non testuali

All'**articolo 2**, il **comma 2**, in materia di obblighi informativi del commissario *ad acta* per la ricostruzione

nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, fa sistema con l'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'**articolo 3-*bis*** interviene in maniera non testuale sull'articolo 2, comma 1 del recente decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, al fine di prorogare lo stato emergenziale relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia il termine.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Rubriche

Le rubriche degli **articoli 2** ("Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289") e **3-*bis*** ("Proroga di termine") non danno compiutamente conto dei rispettivi contenuti: la proroga del commissario ad acta nominato per la ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980; la proroga dello stato emergenziale relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.